Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 22/12/2017

FATTO

In data 18/06/2006, il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, per l'importo complessivo di € 18.526,50, da rimborsarsi in 78 rate mensili.
Successivamente, a seguito di richiesta di accesso ai dati personali presenti nei S.I.C, il ricorrente apprendeva dell'esistenza di ritardi associati al proprio nominativo e concernenti una carta di credito rateale.
Con reclamo dell'08/11/2016, il ricorrente lamentava la violazione dell' art 4 co. 7 del "*Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie*" non avendo mai ricevuto il prescritto preavviso di imminente registrazione dei ritardi nei S.I.C., né copia dell'informativa privacy e domandava il risarcimento del danno non patrimoniale, c.d. reputazionale, cagionato dal resistente.
Il ricorrente, dunque, diffidava la resistente alla immediata rettifica della segnalazione.
L'odierno convenuto respingeva le richieste di risarcimento del danno non patrimoniale del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con ricorso del 30/01/2017, il ricorrente si rivolgeva all'A.B.F., per ottenere la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.500,00, oltre la cancellazione di ogni segnalazione pregiudizievole associata al proprio nominativo e concernente il

prestito di cui egli è titolare da tutti i SIC a cui sia stata comunicata ed, altresì, la condanna al rimborso delle spese legali, pari ad € 500,00.
Il ricorrente dichiarava la propria disponibilità, in ogni caso, a definire amichevolmente la controversia, rinunciando al ricorso e ad ogni ulteriore pretesa, a fronte della rettifica spontanea da parte del resistente delle segnalazioni pregiudizievoli.
Il convenuto si costituiva ritualmente deducendo come il ricorrente avesse omesso di soffermarsi sui ripetuti e cronici ritardi nel rimborso delle rate alle scadenze previste dal piano di ammortamento del finanziamento concluso, seppur avesse manifestato, sin dalla quinta rata, una sempre più grave difficoltà nell'adempiere con puntualità al pagamento delle rate.
Precisava il resistente che specifiche comunicazioni di sollecito di pagamento, con contestuale informativa di imminente registrazione nei SIC, erano state inviate all'interessato e risultavano correttamente ricevute.
Dunque, le segnalazioni in esame erano legittime, ricorrendone i presupposti, e veritiere, oltre che obbligatorie, poiché il ricorrente era rimasto inadempiente per un arco temporale sufficiente a giustificarle in base alla disposizione dell'art. 4, co. 6 del *Codice* SIC.

Pertanto, secondo il convenuto, la Banca aveva operato in maniera trasparente e corretta.
Inoltre, il resistente ricusava la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, per la mancata prova del pregiudizio patito.
Infine riteneva le spese legali non configurabili come costo risarcibile e chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente domanda il risarcimento dei danni subiti per ogni segnalazione pregiudizievole associata al proprio nominativo e concernente il prestito di cui egli è titolare.
Orbene, in merito alle segnalazioni, dalle visure estratte dagli archivi della Banca, si evince in effetti la presenza di un numero di 5 rate scadute e non pagate segnalate nel corso del finanziamento, con successiva cessione del credito ad una società di recupero crediti, ove risultanti "*ritardi non regolarizzati*".
In ordine all'invio del preavviso di segnalazione, sono disponibili in atti le comunicazioni di sollecito inviate dal convenuto.
I solleciti di pagamento disponibili (07.06.2012 – 06.07.2012 – 06.09.2012 – 08.10.2012), il primo dei quali risale al 07/06/2012, recano menzione a fine di preavviso della possibile conseguenza segnalatoria secondo quanto disposto dal "*Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie*", art. 4, co. 7.
A ciascuna missiva si allega in atti specifica ed apposita certificazione di accettazione e consegna fornita dallo spedizioniere (*Nexive*) quale estratto del sistema di spedizione '*Formula Certa*' impiegato dal mittente.
Dunque, il convenuto si è valso del metodo di spedizione '*Formula Certa'* (Nexive), che si configura come astrattamente idoneo a certificare in modo certo ed ufficiale il *tempus* della ricezione formale del documento indirizzato all'interessato.
Il Collegio ritiene nel complesso adeguato l'apparato comunicativo di cui l'intermediario si è valso nell'informare il cliente dell'imminente segnalazione (solleciti di pagamento rate insolute con menzione del preavviso, lettere di decadenza dal beneficio del termine) e considera, quindi, adempiuto l'obbligo di preavviso e legittima la segnalazione.
In merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il ricorrente afferma la sussistenza di una lesione della *reputazione personale*, ravvisabile sulla base di criteri presuntivi.

Il Collegio ritiene che situazioni quali la "*abitualità nel ritardo dei pagamenti*" o la vera e propria insolvenza del ricorrente precludono la configurabilità di una siffatta lesione (cfr. decisione n. 563/2017).
Nel caso in esame, dalla '*lista movimenti'* (al 20/03/2017) prodotta dalla resistente si evince la diffusa ricorrenza di insoluti fin dalle prime fasi dell'ammortamento.
Sul punto, si richiama la decisione n. 563/17 del 20 gennaio 2017, secondo cui: *"Quanto invece alla domanda di risarcimento di danno non patrimoniale da parte ricorrente, essa non può essere accolta, avendo l'intermediario convenuto prodotto evidenza della protratta morosità del ricorrente, che del resto neppure muove contestazioni su questo aspetto, limitandosi a lamentare il mancato preavviso.*
L'accertata insolvenza del ricorrente, in effetti, impedisce di ritenere, o comunque di presumere, che dalla segnalazione possa essergli derivato un pregiudizio ad una reputazione di buon pagatore che, in effetti, dimostra di non meritare appieno. In tal senso, questo Collegio ha ripetutamente statuito che la configurabilità di una siffatta lesione è comunque preclusa in caso di abitualità nel ritardo nei pagamenti" (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 5520/13).
Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro secondo quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, che ha ascritto l'onere defensionale sostenuto dal ricorrente al più ampio pregiudizio patito dal medesimo, quale componente del danno.
Pertanto, il relativo rimborso è riconosciuto ove se ne ravvisi la effettività, la necessarietà rispetto alla complessità della materia del contendere e la riconducibilità ad una condotta dell'intermediario che giustifichi il ricorso all'assistenza tecnica (cfr. decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA